

EMENDAMENTO

ART. 12

*(Proroga di termini in materia di sviluppo economico)*

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 59 le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese di cui all'art. 2 della Direttiva (UE) 2019/944, e a decorrere dal 1° gennaio 2022 per le microimprese di cui all'art. 2 della direttiva UE 2019/944 e per i clienti domestici."
- b) il comma 60 è sostituito dal seguente: "60. fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese di cui all'art. 2 della Direttiva (UE) 2019/944, e dal 1° gennaio 2022 per le microimprese di cui all'art. 2 della direttiva UE 2019/944 e per i clienti domestici, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 è abrogato. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente adotta disposizioni per assicurare, dalle medesime date di cui al precedente periodo, un servizio a tutele gradualmente per i clienti finali di cui ai commi 59 e 60 senza fornitore di energia elettrica, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti."
- c) dopo il comma 60 è inserito il seguente: "60-bis. In relazione a quanto previsto ai commi 59 e 60 il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce, con decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalità ed i criteri dell'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, tenendo altresì conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato. Conseguentemente il comma 68 è abrogato."
- d) il comma 81 è sostituito dal seguente: "81. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono fissate le condizioni, i criteri, le modalità, i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità, per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione, anche temporanea, dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 80."
- e) dopo il comma 81 è aggiunto il seguente: "81-bis. Con il decreto di cui al comma 81, fatto salvo il potere sanzionatorio in capo alle Autorità di cui al comma 81, del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Agenzia delle Entrate esercitato nell'ambito delle loro funzioni, sono stabilite le sanzioni da irrogare al venir meno di uno o più requisiti di cui al comma 81, nonché un procedimento speciale che tiene conto anche delle violazioni e condotte poste in essere nell'attività di vendita dell'energia elettrica, accertate e sanzionate da provvedimenti delle predette Autorità, che può condurre all'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco di cui al comma 80."

SUT, NARDI,

Sut del 4

12.18